

Deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2018, n. 37-6978

Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21, art. 9. Associazioni Fondiarie: modalita' e criteri di assegnazione dei finanziamenti. Integrazione alla DGR n. 24-6390 del 19 gennaio 2018, modalita' e criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visto che la Regione Piemonte con l'approvazione della Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per favorire la gestione associata di piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole al fine di consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari, di rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria agli organismi nocivi ai vegetali e di prevenire i rischi idrogeologici e di incendio;

considerato che le realtà associative già attive sul territorio regionale hanno dimostrato un risultato positivo nel raggiungimento di tali obiettivi e stanno contribuendo ad una costruttiva condivisione delle esperienze;

visto l'art. 10 comma 4 della legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016 il quale stabilisce che la Giunta Regionale approvi i criteri e le modalità attuative per l'assegnazione e la revoca dei finanziamenti;

considerato che con D.G.R. n. 63-5027 del 8/05/2017 sono state approvate le linee guida per la redazione dello Statuto delle associazioni fondiarie ed è stata demandata al settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera la determinazione delle procedure attuative della legge regionale 21 del 2 novembre 2016;

premesso che i criteri e le modalità attuative per l'assegnazione dei finanziamenti alle associazioni fondiarie sono stati predisposti con il coinvolgimento di rappresentanti dell'Uncem, dell'Ipla, dell'Università di Torino - Dipartimento Scienze Agrarie Forestali e Alimentari, delle associazioni fondiarie, della Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile Trasporti e Logistica;

considerato che i criteri e le modalità attuative per l'assegnazione dei finanziamenti alle associazioni fondiarie sono contenuti nell'Allegato A della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ritenuto di demandare al settore A1808A Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera il compito di predisporre, conformemente ai criteri di cui all'allegato A, l'apposito Bando per l'assegnazione di contributi alle associazioni fondiarie per l'anno 2018, nonché di emanare eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative;

di dare atto che al finanziamento dell'iniziativa si farà fronte con la somma di € 150.000,00, al momento disponibile nel Bilancio della Regione Piemonte, allocata nella Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente) Programma 0907 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni), CAP 176145, approvata con la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 e assegnata con D.G.R. n. 26-6722 del 6 aprile 2018 (Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.) e che eventuali risorse aggiuntive verranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria degli interventi;

vista la D.G.R. n. 24-6390 del 19 gennaio 2018 con la quale ai sensi dell'art. 9 della l.r. 21/2016, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati;

considerato che, in base a tale provvedimento, è possibile presentare domanda di coltivazione dei terreni incolti o abbandonati per un periodo di assegnazione non inferiore a cinque anni;

ritenuto opportuno stabilire, per rendere omogenea l'applicazione della legge sul territorio regionale, un periodo massimo di assegnazione dei terreni incolti o abbandonati;

valutato adeguato alle finalità della l.r. 21/2016, in analogia alla vigente legislazione sui contratti agrari, un periodo massimo di assegnazione dei terreni incolti o abbandonati di quindici anni rinnovabili o un periodo coincidente con la validità del Piano di sviluppo aziendale/Piano di gestione dei terreni qualora questo abbia durata inferiore ai quindici anni, integrando in tal modo la D.G.R. n. 24-6390 del 19.01.2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso la Giunta Regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare i “Criteri per l’assegnazione dei finanziamenti alle associazioni fondiarie” di cui all’Allegato A della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Settore A1808A Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera il compito di predisporre, conformemente ai criteri di cui all’allegato A, l’apposito Bando per l’assegnazione di contributi alle associazioni fondiarie per l’anno 2018, nonché di emanare eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative;
- di stabilire che al finanziamento dell’iniziativa, al momento quantificabile in € 150.000,00, si provvede con le risorse iscritte sul bilancio regionale a valere sulla missione 09 - programma 0907 - CAP 176145, approvate con la L. r. n. 4/2018 e assegnate con D.G.R. n. 26-6722 del 6 aprile 2018 e che eventuali risorse aggiuntive verranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria degli interventi;
- di stabilire, ad integrazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 24-6390 del 19 gennaio 2018, che l’assegnazione dei terreni incolti o abbandonati da parte dell’amministrazione procedente possa avvenire per un periodo non superiore a quindici anni rinnovabili, o per un periodo coincidente con la validità del Piano di sviluppo aziendale/Piano di gestione dei terreni qualora questo abbia durata inferiore ai quindici anni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 26 c. 1, lett. d) del D.Lgs 33/2013.

(omissis)

Allegato

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI FONDIARIE, ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 2 novembre 2016.

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono destinati all'attuazione della legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016 "Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali".

Il settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera predisporrà a tal fine il bando di finanziamento in conformità con i principi stabiliti dalla presente delibera.

I finanziamenti saranno concessi prioritariamente per gli interventi di conservazione del paesaggio e di recupero produttivo dei terreni situati nel territorio dei comuni classificati come montani o collina depressa ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura).

b) Localizzazione

Tutto il territorio regionale piemontese.

c) Beneficiari dei finanziamenti

Associazioni fondiarie legalmente costituite all'atto di pubblicazione del bando.

d) Attività di finanziamento

- Contributi per la copertura delle spese sostenute per la costituzione dell'associazione fondiaria;
- contributi per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti all'associazione e per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
- contributi ai proprietari o agli aventi titolo per il conferimento dei terreni all'associazione fondiaria.

e) Spese ammissibili

- Costituzione dell'associazione fondiaria fino all'80% delle spese sostenute (nella misura massima di € 500,00 di spesa ammissibile);
- redazione del piano di gestione dei terreni conferiti e realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari fino a 500,00 €/ettaro (importo massimo erogabile € 5.000,00);
- contributo una tantum per i proprietari che hanno aderito all'Associazione fondiaria conferendo i loro terreni per 15 anni (esclusi Enti Pubblici), nella misura massima di 500,00 € a ettaro conferito (importo massimo erogabile € 30.000,00).

f) Requisiti di ammissibilità

L'associazione fondiaria deve essere formata da un minimo di 5 soci conferitori (sono pertanto esclusi i soci che aderiscono all'associazione fondiaria ma che non conferiscono terreni).

La concessione di contributi per la realizzazione di miglioramenti fondiari è vincolata alla presentazione di un Piano di Gestione dei Terreni redatto ai sensi della D.G.R. 92-5523 del 3/08/2017 "Linee guida per la redazione dei piani di gestione dei terreni delle associazioni fondiarie".

L'associazione fondiaria deve disporre di una Produzione Standard minima, calcolata in base alla tabella CRA-INEA (http://rica.crea.gov.it/public/it/rls_ps.php) così ripartita:

- Zona montagna e collina depressa: minimo 7.500,00 € di Produzione Standard oppure minimo 5 ettari di terreno conferito;
- Zona collina e pianura: minimo 15.000,00 € di Produzione Standard.

g) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Regione Piemonte, sulla base dei fondi stanziati e delle richieste pervenute, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla stesura della graduatoria, definita in base ai seguenti criteri:

CRITERIO	SPECIFICA	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1) SUPERFICIE CATASTALE TOTALE DELL'ASFO	fino a un massimo di 50 ettari	0,5 punti/ettaro	25
2) NUMERO DI PARTICELLE CATASTALI	Più di 10 particelle ad ettaro (particelle/ettari = n. medio)	15 punti	15
3) NUMERO DI SOCI CONFERITORI	Più di 10 Più di 20 Più di 50	5 punti 10 punti 20 punti	20
4) CLASSIFICAZIONE TERRITORIALE	fino a un massimo di 50 ettari		
ZONA MONTANA *		2 punti/ettaro	100
ZONA COLLINA DEPRESSA *		1,5 punti/ettaro	75
ZONA COLLINA		1 punto/ettaro	50
ZONA PIANURA		0,5 punti/ettaro	25
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE			160

- 1) Superficie totale dei terreni conferiti all'Associazione fondiaria
- 2) Numero medio di particelle catastali ad ettaro (totale particelle/totale ettari)
- 3) Numero di soci conferitori
- 4) Classificazione dei terreni in base alla ubicazione

* Punteggio assegnato per gli interventi di recupero produttivo dei terreni situati nel territorio dei comuni classificati come montani o collina depressa ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura).

In caso di parità di punteggio si darà priorità alle domande con la maggiore "superficie catastale totale". In caso di ulteriore parità farà fede l'ordine di trasmissione telematica della domanda.

Per quanto non contemplato nel presente atto si rimanda alla Legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016 e al Bando regionale.